

na delegazione dell'Assemblea ma avrebbe provvedute jure e proprie in forza delle attribuzioni direttamente conferitegli dalle Statute, sia pure assecondando il desiderio espresso dall'Assemblea su quella raccomandazione, ma senza che tale eccitamento fosse necessario per tale deliberazione che si sarebbe potuta prendere anche spontaneamente di propria iniziativa.

In vero, per quante nella relazione della Commissione del Personale che accenni all'esaurimento del mandato ricevute dall'Assemblea dei delegati del 21 agosto 1911, pur tuttavia si aggiunge eziandio nella medesima, che era sicura la Commissione di mantenersi nella stretta legalità non solo per dette mandate, ma anche per l'art. 41 lettera O delle statute affidava al Consiglio di Amministrazione il precise compito di compilare e modificare i regolamenti interni ed organici sul personale.

In queste punte il convenuto ha rilevato che nel succitato art. 41 lettera O non si contiene la parola modificare stata aggiunta dalla Commissione del personale, ma occorre osservare che nella facoltà di compilare, i regolamenti debbono ritenersi virtualmente compresa anche quella sebbene non espressa, di modificarli, quando per succitate circostanze se ne presenti il bisogno, non essendovi alcuna ragione per escludere tale possibilità di variazione rientrando pur sempre nel compito della compilazione.

Il convenuto ha ancora accennato nell'orale discussione al dubbio che la compilazione del Regolamento attribuita dalle statute al Consiglio di Amministrazione consistesse semplicemente nella loro preparazione soggetta poi all'approvazione dell'Assemblea, ma non ebbe ad insistere ulteriormente in tale obiezione, che appare per verità, destituita di ogni fondamento. Infatti nelle statute non si contiene alcuna disposizione che prescriva l'obbligo della approvazione dell'assemblea per i regolamenti compilati dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso la dizione dell'art. 41 lettera O sarebbe stata anche diversa ed avrebbe dovuto riferirsi solo alla compilazione dei progetti dei Regolamenti. D'altronde il Regolamento di cui trattasi, quale è invocato dal convenuto nella sua primitiva compilazione; non risulta affatto che sia stato approvato dall'Assemblea.

Devesi pertanto concludere, che per delegazione statutaria, il Consiglio di Amministrazione, come aveva il potere di assumere, licenziare e punire gli impiegati dell'Istituto, soggetti alla sua dipendenza, così aveva facoltà di determinare la loro posizione economica e giuridica, mediante regolamenti interni ed organici del personale.